

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 13/05/2025

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 13/01/2015 un contratto di finanziamento con l'intermediario, estinguibile mediante cessione del quinto della retribuzione, di n. 120 rate mensili. Tale contratto veniva estinto anticipatamente in data 01/04/2019, previa emissione del relativo conteggio. L'istante, facendo riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/09/2019 (c.d. Lexitor), alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019 ed alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, chiedeva il rimborso della quota parte degli oneri non maturati a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento.

Rimasto insoddisfatto del riscontro avuto dall'intermediario in sede di reclamo, il ricorrente si rivolgeva all'Arbitro, formulando le seguenti richieste: "1. Su queste basi, posto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, si chiede al Collegio adito di ordinare alla Banca il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad € 894,75, in applicazione del menzionato criterio proporzionale ratione temporis, così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto; in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019); in ogni caso si chiede: 2. la

restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; 3. la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del mio cliente; 4. la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura; 5. il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo”.

L'intermediario si costituiva nel presente procedimento, evidenziando che i costi connessi al finanziamento in esame risultano chiaramente indicati nel contratto e nel documento SECCI, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso, regolarmente consegnato al ricorrente.

Rilevava che le commissioni di istruttoria ineriscono a costi non retrocedibili in quanto a maturazione immediata e gli oneri erariali comprendono unicamente l'imposta sostitutiva applicata in misura pari allo 0,25 per cento del capitale finanziato, mentre gli oneri assicurativi sono stati interamente sostenuti dall'intermediario. I costi di intermediazione, invece, sono stati corrisposti a titolo di provvigione all'agente in attività finanziaria, intervenuto in fase di collocamento del finanziamento. L'intermediario, oltre a citare numerose decisioni dell'Arbitro che hanno dichiarato la non rimborsabilità della commissione in questione, ricostruiva la normativa applicabile al caso di specie, evidenziando che dopo la sentenza c.d. Lexitor era intervenuto il legislatore con la conversione in legge del c.d. Decreto Sostegni Bis, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, dichiarava l'incostituzionalità dell'art.11 octies, co. 2, del Decreto Sostegni Bis limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”, senza intervenire sull'art. 6 bis, co. 3, lett. b), del DPR n. 180/1950 che, in materia di finanziamenti contro cessione del quinto, rinvia ai regolamenti dell'Autorità di vigilanza l'individuazione dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata dei contratti.

Il resistente, inoltre, rilevava come la sentenza n. 555/2023 della CGUE, seppur relativa ai costi dei finanziamenti del credito immobiliare, abbia riconosciuto la rimborsabilità dei soli costi recurring ed il successivo intervento del legislatore nazionale richiamava il diritto comunitario “come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea”.

Tale rinvio si riferisce alla predetta n. 555/2023 della CGUE, che ha affermato l'irripetibilità dei costi dovuti sia al creditore che ai terzi per prestazioni già eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.

Inoltre, il richiamato intervento del legislatore ha ribadito il dovuto rispetto, in ogni caso, dei principi civilistici in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa. Nel caso in questione, la commissione di istruttoria, unica voce richiesta, prevede un'ampia descrizione delle attività ad essa ricondotte, specificando anche la parte dovuta all'agente mediatore, per cui non può essere avanzata alcuna contestazione di indebito oggettivo né può residuare alcun dubbio sull'avvenuta esecuzione integrale dell'attività.

La richiesta di refusione delle spese di assistenza tecnica non può trovare accoglimento, in quanto si pone in contrasto con quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento ABF e con l'orientamento ormai consolidato dei Collegi.

Il resistente, nelle conclusioni, chiedeva il rigetto di tutte le domande avanzate con il ricorso, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

DIRITTO

La presente controversia attiene all'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso di quota parte dei costi relativi ad un contratto di finanziamento, rimborsabile a mezzo cessione del quinto della retribuzione, a seguito dell'anticipata estinzione del medesimo.

Il resistente eccepisce preliminarmente che i finanziamenti comportanti la cessione di quote dello stipendio ed assimilabili non sarebbero soggetti alla disciplina del credito ai consumatori di matrice comunitaria, bensì alle norme dettate dal D.P.R. n. 180/1950.

In realtà quest'ultima fonte normativa stabilisce nell'art. 6-bis - introdotto con D.lgs. n. 169/2012 (ovvero in epoca anteriore alla stipulazione del contratto oggetto di ricorso) - che: "All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

Il predetto articolo estende la portata applicativa della disciplina del credito ai consumatori oltre le condizioni di cui all'art. 122 TUB, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, giustificandosi tale estensione in considerazione delle caratteristiche di particolare debolezza economica e ignoranza finanziaria della clientela istituzionale del prodotto (in senso conforme, Collegio ABF Napoli n. 3051/24).

Tali assunti non risultano, peraltro, scalfiti neppure dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 09/02/2023 (causa C-555/21), richiamata dall'intermediario convenuto, la quale, con riferimento alla direttiva 2014/17/UE in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha osservato che il diritto alla riduzione dei costi, in caso di rimborso anticipato, non può includere gli oneri a carico del consumatore per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.

Secondo gli indirizzi consolidati dei Collegi ABF, infatti, la predetta sentenza è destinata a dispiagare effetto esclusivamente nei contratti di credito immobiliare a favore dei consumatori, in quanto il complessivo sistema di informazioni precontrattuali previsto dalla citata direttiva (in specie il c.d. PIES), consente di rendere i consumatori adeguatamente edotti circa la ripartizione tra i costi recurring ed up front, evitando il rischio di abusi da parte dell'intermediario creditizio riguardo alla qualificazione degli stessi (ex multis, Collegio ABF Napoli, n. 10961/23 e n. 7428/24).

Le predette eccezioni preliminari, pertanto, devono essere respinte.

Venendo alla trattazione del merito, il vigente art. 125-sexies T.U.B., come modificato dall'art. 11-octies, del D.L. n. 73/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021), dispone che: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato".

Ai sensi dello stesso art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, la riferita disciplina è applicabile ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero il 25/07/2021.



La successiva norma intertemporale è stata riscritta in esito alla sentenza della Corte n. 263 del 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui: “- in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, l'art. 11-octies dev'essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni”.

L'attuale formulazione dell'art. 11-octies, co. 2, L. n. 106/2021, come emendata dall'art. 27 del D.L. n. 104/2023 (pubblicato sulla G.U. del 10/08/2023, n. 186), successivamente convertito nell'art. 27 della L. 09/10/2023, n. 136 (pubblicata sulla G.U. del 09/10/2023, n. 236) reca il seguente testuale tenore: “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.

Tutto ciò premesso sotto il profilo della disciplina normativa applicabile, si rileva che il contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, rimborsabile in n. 120 rate mensili, è stato estinto in via anticipata alla scadenza della rata n. 50.

Parte ricorrente chiede, pertanto, la restituzione in proporzione lineare di tutti gli oneri non maturati, per un importo complessivo di € 894,75, oltre interessi e spese legali.

Il ricorrente ha depositato in atti la documentazione contrattuale, comprensiva del modulo c.d. SECCI, da cui si evincono i costi del credito, le modalità di estinzione anticipata e la quietanza liberatoria.

Dall'esame della fattispecie il ricorso appare fondato e merita di essere parzialmente accolto per le considerazioni che seguono.

Il ricorrente chiede esclusivamente la restituzione della quota parte relativa alle commissioni di istruttoria, le quali risultano così descritte all'interno del contratto: “acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione ed erogazione del finanziamento nonché attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento”.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi, tali commissioni sono di natura c.d. up front, trattandosi di attività preliminari alla stipula e pertanto, devono essere rimborsate secondo il criterio della c.d. “curva degli interessi”.

L'importo da restituire all'istante per la predetta causale, quindi, ammonta ad € 575,46.

Si precisa tuttavia che, trattandosi di ricorso presentato successivamente al 01/10/2020, data di entrata in vigore delle nuove “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Per effetto di tali disposizioni, quindi, l'intermediario è tenuto a restituire al ricorrente la somma complessiva di € 575,00, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Relativamente alla domanda di rimborso delle quote eventualmente versate in eccedenza per il finanziamento in oggetto, si evidenzia che il ricorrente non ha prodotto al riguardo alcuna prova e, pertanto, tale domanda deve essere respinta.

Parimenti non può trovare accoglimento la domanda di pagamento delle spese legali per la difesa tecnica, stante anche la natura seriale del ricorso (in senso conforme, Coll. Coord. ABF, nn. 3498/12 e 6174/16).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 575,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO